

Nota esplicativa del Regolamento comunale per l'erogazione ad enti sportivi di contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data 12.06.2024

---

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 di data 12.06.2024 di approvazione del Regolamento comunale per l'erogazione ad enti sportivi di contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva

Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 di data 06.08.2024: Regolamento comunale per l'erogazione ad enti sportivi di contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva: approvazione punteggi inerenti ai parametri e criteri di valutazione per il finanziamento di interventi per la gestione ordinaria, manifestazioni sportive e grandi manifestazioni sportive

## **TIPOLOGIE CONTRIBUTI**

- 1)gestione ordinaria annuale dell'attività sportiva;
- 2)organizzazione di manifestazioni sportive;
- 3)organizzazione di grandi manifestazioni sportive;
- 4)acquisto di attrezzature sportive;
- 5)spese di realizzazione, sistemazione e miglioramento di strutture e impianti sportivi

L'importo del contributo comunale, fatte le salve le percentuali massime di finanziamento, non può essere superiore al disavanzo esposto nella domanda, né può sovrapporsi ad altro finanziamento pubblico o privato.

### **1. GESTIONE ORDINARIA**

#### **Soggetti beneficiari**

Enti sportivi aventi tutti i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel Registro comunale delle associazioni previsto dall'art. 43 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione;
- b) avere la loro sede legale a Pergine Valsugana;
- c) essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) di cui al D.Lgs. n. 39/2021 e ss.mm. o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;
- d) svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Pergine Valsugana da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammessi a finanziamento gli Enti sportivi che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune, né domande presentate da singole sezioni di polisportive

#### **Termine perentorio per presentare la domanda di contributo**

Dalla data di pubblicazione annuale sul sito comunale dell'avviso di apertura dei termini e fino al 31 maggio di ogni anno. La domanda presentata al di fuori di tale lasso temporale è inammissibile. La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

#### **Oggetto della domanda di contributo**

La domanda deve avere ad oggetto l'ultima annualità sportiva conclusa (se presentata per annualità diverse è inammissibile);

Se la domanda riporta avано o pareggio di bilancio è inammissibile; la verifica della presenza di avано o disavanzо viene effettuata per cassa e non per competenza: pertanto vanno indicate le entrate effettivamente incassate e le spese effettivamente sostenute nell'ultima annualità conclusa. Dovendo valutare il reale disavanzо il contributo comunale per la gestione ordinaria incassato nell'ultima annualità sportiva conclusa viene computato come entrata e pertanto non è più previsto che venga sottratto dal totale dalle entrate.

Nel modulo non vanno indicati i contributi incassati per acquisto attrezzature o miglioramento impianti, né i contributi erogati dal Comune sulla base di convenzioni o contratti di concessione di impianti sportivi.

Per quanto riguarda le uscite sono considerate tali quelli attinenti alla attività sportiva, con esclusione di quelle non documentabili con giustificativi di spesa.

Sono riconosciute anche le spese per la sede sociale, purché documentabili con giustificativi di spesa, ad esclusione di quelle sostenute dai concessionari per gli impianti comunali e di quelle per lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria.

Sono in ogni caso inammissibili le spese sostenute per:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
- b) manifestazioni che hanno esclusivamente uno scopo di svago e divertimento o già oggetto di finanziamento comunale;
- c) momenti di convivialità o feste, anche sociali, nonché per regali e necrologi;
- d) premi per lotterie e simili;
- e) viaggi in Italia e/o all'estero non strettamente attinenti all'attività istituzionale del richiedente;
- f) interessi passivi per fidi o mutui bancari;
- g) acquisto attrezzature sportive;
- h) interventi, acquisti o investimenti in conto capitale su o per beni immobili o mobili, anche se rateizzati;
- i) attività di cui sia constatata la non inerenza agli scopi sociali del richiedente.

Il modulo della domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione, pena inammissibilità della domanda:

- a) bilancio consuntivo dell'ultima annualità conclusa predisposto in conformità alla disciplina dello statuto dell'Ente sportivo e della normativa civilistica e fiscale applicabile a seconda della forma giuridica assunta ai sensi dell'art 6 comma 1 del D.Lgs. 28.02.2021 n. 36, corredata dal relativo verbale di approvazione dell'assemblea sociale e, se redatto secondo il criterio di competenza, da un prospetto di cassa (entrate ed uscite effettive nell'annualità sportiva conclusa)
- b) copia statuto dell'Ente sportivo solo qualora si tratti della prima domanda di contributo presentata dopo l'entrata in vigore del Regolamento comunale per l'erogazione ad enti sportivi di contributi per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva.

### **Criteri, parametri e relativi punteggi di valutazione delle domande di contributo**

Le domande sono valutate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CRITERI E PARAMETRI	PUNTEGGIO
Numero di tesserati risultante dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) o, in mancanza, da altra fonte terza	0,1 per ciascun tesserato (max 10 punti)

Partecipazione a campionati o manifestazioni sportive, la loro rilevanza, l'entità delle trasferte e il relativo numero di atleti impegnati	0-10
Attività sportiva svolta con minorenni	0-12
Inclusività di atleti o soggetti con disabilità motorie / sensoriali / intellettive / psichiche, o di persone fragili o di associazioni/cooperative/fondazioni che si occupano di tali soggetti	0-5
Attività promozionale svolta	0-5
Collaborazione o partecipazione prestate a titolo gratuito per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni organizzate, anche tramite terzi, o patrociniate dal Comune	Per ogni manifestazione: 2 (max 8 punti)
Gestione o custodia di impianti sportivi ubicati sul territorio del Comune di Pergine Valsugana non diversamente sovvenzionati dal Comune	Per ogni impianto: 2 punti (max 6 punti)
Utilizzo di impianti sportivi ubicati sul territorio del Comune di Pergine Valsugana	Per ogni impianto/palestra: 1 punto (max 4 punti)
Capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento*	Punti 10 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,3; punti 5 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,5; punti 2 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,8
Punteggio minimo per finanziabilità domanda	25

\* il parametro comprende le risorse percepite da soggetti pubblici e/o privati diversi da Comune/ASIF.

L'entità del contributo spettante a ciascun Ente sportivo viene determinata secondo il criterio del valore/punto, risultante dalla divisione dello stanziamento assegnato per il totale dei punteggi attribuiti alle domande, moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto dalla singola domanda.

## 2. ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

### Soggetti beneficiari

Enti sportivi aventi tutti i seguenti requisiti:

- essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) di cui al D.Lgs. n. 39/2021 e ss.mm. o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;
- svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Pergine Valsugana da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammessi a finanziamento gli Enti sportivi che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune, né domande presentate da singole sezioni di polisportive.

### **Termine perentorio per presentare la domanda di contributo**

Dalla data di pubblicazione annuale sul sito comunale dell'avviso di apertura dei termini e fino al 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la manifestazione. La domanda presentata al di fuori di tale lasso temporale è inammissibile. La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

### **Oggetto della domanda di contributo**

Sono inammissibili a finanziamento le domande:

- a) aventi ad oggetto manifestazioni che non si svolgono prevalentemente sul territorio comunale;
- b) aventi ad oggetto manifestazioni realizzate nell'anno di presentazione della domanda;
- c) aventi ad oggetto manifestazioni che non si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di ammissione a contributo, ad eccezione delle manifestazioni che nella domanda di contributo risultano da realizzarsi in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo;
- d) riportanti pareggio o avanzo di bilancio

Sono inammissibili le spese sostenute per:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
- b) momenti di convivialità o feste, anche sociali, regali;
- c) premi per lotterie e simili;
- d) attività di cui sia constatata la non inerenza alla organizzazione e realizzazione della manifestazione sportiva finanziata.

Le spese non documentabili (cancelleria e telefono) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.

L'Ente sportivo beneficiario del contributo è obbligato a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettua pubblico annuncio e promozione della manifestazione che la stessa è sostenuta anche dal concorso finanziario del Comune

### **Criteri, parametri e relativi punteggi di valutazione delle domande**

Le domande sono valutate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CRITERI E PARAMETRI	PUNTEGGIO
Inserimento nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni nazionali	4
Rilevanza territoriale (nazionale, regionale, provinciale, sovracomunale)	0-10
Numero delle categorie della disciplina sportiva coinvolte nella manifestazione	Per ogni categoria: 1 (max 5)
Inclusività (coinvolgimento di atleti con disabilità motorie / sensoriali / intellettive / psichiche, o di soggetti fragili o di	0-10

associazioni/cooperative/fondazioni che si occupano di tali soggetti)	
Collaborazione e coinvolgimento di altri enti sportivi e/o di soggetti operanti in altri settori (es. Istituzioni Scolastiche), nella programmazione e/o realizzazione della manifestazione	Per ogni soggetto coinvolto diverso dal richiedente: 1 (max 4 punti)
Tipologia e varietà di strumenti e modalità per la promozione della manifestazione*	Per ogni strumento/modalità: 1 (max 5)
Possesso di certificazioni family (marchio family, family audit/family audit executive)	Per ogni certificazione: 1 punto (max 2 punti)
Capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento**	10 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,3; punti 5 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,5; punti 2 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,8
Punteggio minimo per finanziabilità manifestazione	15

\* tipologia si intende: 1. Social; 2. Radio; 3. Tv; 4. Locandine/manifesti/depliant/flyer etc. (le locandine/manifesti/depliant etc., anche se usati tutti per la promozione della manifestazione, ai fini del punteggio sono considerati un solo strumento); varietà: ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà valutato anche l'utilizzo di più canali nell'ambito dello stesso strumento di comunicazione (es. 2 canali radio 4 punti); modalità si intende la frequenza della promozione (es solo una volta; a cadenza giornaliera, settimanale; etc).

\*\* il parametro comprende le risorse assegnate da soggetti pubblici e/o privati diversi da Comune/ASIF e le risorse proprie che l'associazione mette a disposizione sin dal momento della presentazione della domanda di contributo a copertura parziale dei costi della manifestazione.

L'entità del contributo per la manifestazione viene determinata secondo il criterio del valore/punto, risultante dalla divisione dello stanziamento assegnato per il totale dei punteggi attribuiti alle domande, moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto dalla singola domanda.

#### **Termine perentorio per presentare la domanda di liquidazione del contributo**

La domanda di liquidazione del contributo va presentata **entro centoventi giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa indicata in sede di domanda. La domanda presentata oltre tale termine è inammissibile e comporta la revoca del contributo.** La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

#### **Rideterminazione del contributo**

Se all'atto della rendicontazione il soggetto beneficiario risulta non aver rispettato in tutto o in parte i criteri e parametri sulla cui base è stato attribuito il punteggio, il contributo è ridotto fino alla concorrenza del valore dei punteggi corrispondente ai criteri e parametri non rispettati, anche fino all'azzeramento.

Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato in diminuzione fino a concorrenza del disavanzo stesso.

#### **Revoca del contributo**

Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procede alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Il contributo assegnato viene altresì revocato in caso di:

- a) perdita o mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) realizzazione della manifestazione antecedentemente o successivamente alle decorrenze o termini temporali stabiliti dal Regolamento;
- c) mancata realizzazione o manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della manifestazione;
- d) mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo entro i termini di scadenza della rendicontazione;
- e) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione;
- f) presenza a consuntivo di pareggio o di avanzo, dedotto il contributo assegnato dal Comune;
- g) rideterminazione, in sede di rendicontazione del punteggio al di sotto della soglia minima di finanziabilità stabilita dalla Giunta comunale;
- h) **mancata evidenza nel materiale promozionale delle attività finanziarie del logo o della attestazione del concorso finanziario del Comune;**
- i) rinuncia formale da parte del beneficiario del contributo assegnato.

### **3. ORGANIZZAZIONE DI GRANDI MANIFESTAZIONI SPORTIVE**

#### **Soggetti beneficiari**

Enti sportivi aventi tutti i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) di cui al D.Lgs. n. 39/2021 e ss.mm. o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;
- b) svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Pergine Valsugana da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammessi a finanziamento gli Enti sportivi che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune, né domande presentate da singole sezioni di polisportive.

#### **Termine perentorio per presentare la domanda di contributo**

Dalla data di pubblicazione annuale sul sito comunale dell'avviso di apertura dei termini e fino al 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare la manifestazione. La domanda presentata al di fuori di tale lasso temporale è inammissibile. La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

#### **Oggetto della domanda di contributo**

Sono inammissibili a finanziamento le domande:

- a) aventi ad oggetto grandi manifestazioni che non si svolgono prevalentemente sul territorio comunale;
- b) aventi ad oggetto grandi manifestazioni realizzate nell'anno di presentazione della domanda;
- c) aventi ad oggetto grandi manifestazioni che non si concludono entro il 31 dicembre dell'anno di ammissione a contributo, ad eccezione delle grandi manifestazioni che nella domanda di contributo risultano da realizzarsi in parte nell'anno di assegnazione ed in parte nell'anno successivo;
- d) aventi una spesa ammissibile inferiore ad € 50.000,00;
- e) riportanti pareggio o avanzo di bilancio

Sono inammissibili le spese sostenute per:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
- b) momenti di convivialità o feste, regali;
- c) attività di cui sia constatata la non inerenza alla organizzazione e realizzazione della grande manifestazione sportiva finanziata.

Le spese non documentabili (cancelleria e telefono) sono ammesse nel limite massimo del 10% delle rimanenti voci di spesa.

L'Ente sportivo beneficiario del contributo è obbligato a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettua pubblico annuncio e promozione della grande manifestazione che la stessa è sostenuta anche dal concorso finanziario del Comune

#### **Criteri, parametri e relativi punteggi di valutazione delle domande**

Le domande sono valutate secondo quanto riportato nella seguente tabella:

CRITERI E PARAMETRI	PUNTEGGIO
Inserimento nei calendari delle Federazioni ed Organizzazioni internazionali o nazionali	10
Rilevanza territoriale (internazionale, nazionale, regionale)	0-10
Migliori titoli sportivi tra quelli acquisiti dagli atleti partecipanti	2 punti per ciascun titolo (max 10 punti)
Collaborazione e coinvolgimento di altri enti sportivi anche extra-regionali e/o di soggetti operanti in altri settori (es Istituzioni Scolastiche), nella programmazione e/o realizzazione della manifestazione	Per ogni soggetto coinvolto diverso dal richiedente: 1 (max 4 punti)
Tipologia e varietà di strumenti, di modalità e ambito territoriale di promozione della manifestazione*	0-10
Previsione di modalità di rilevazione della quantità, tipologia e luogo di provenienza dei fruitori della manifestazione	3
Possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale	Per ogni certificazione: 1 punto

(sostenibilità degli eventi e manifestazioni come da norma tecnica UNI ISO 20121:2024 e successivi aggiornamenti o marchi aventi le medesime finalità rilasciati da Enti Pubblici o Organismi accreditati), family (marchio family, family audit/family audit executive); concessione d'uso marchi territoriali (es marchio Trentino);	(max 3 punti)
Capacità di autofinanziamento e diversificazione delle fonti di finanziamento**	10 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,3; punti 5 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,5; punti 2 con rapporto disavanzo/spesa fino a 0,8
Punteggio minimo per finanziabilità progetto	20

\* tipologia si intende: 1. Social; 2. Radio; 3. Tv; 4. Locandine/manifesti/depliant/flyer etc. (le locandine/manifesti/depliant etc., anche se usati tutti per la promozione della grande manifestazione, ai fini del punteggio sono considerati un solo strumento); varietà: ai fini dell'attribuzione del punteggio verrà valutato anche l'utilizzo di più canali nell'ambito dello stesso strumento di comunicazione (es. 2 canali radio 4 punti); modalità si intende la frequenza della promozione (es solo una volta; a cadenza giornaliera, settimanale; etc); ambito territoriale: se sovracomunale vengono attribuiti ulteriori 2 punti (la promozione solo all'interno del territorio di Pergine non dà punteggio).

\*\* l'autofinanziamento comprende le risorse assegnate da soggetti pubblici e/o privati diversi da Comune/ASIF e le risorse proprie che l'associazione mette a disposizione sin dal momento della presentazione della domanda di contributo a copertura parziale dei costi della grande manifestazione.

L'entità del contributo per la grande manifestazione viene determinata secondo il criterio del valore/punto, risultante dalla divisione dello stanziamento assegnato per il totale dei punteggi attribuiti alle domande, moltiplicato per il punteggio complessivo ottenuto dalla singola domanda.

Ad esecutività del provvedimento di assegnazione è erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato pari al 30%.

### **Termine perentorio per presentare la domanda di liquidazione del contributo**

La domanda di liquidazione del contributo va presentata **entro centottanta giorni dalla data di conclusione dell'iniziativa indicata in sede di domanda. La domanda presentata oltre tale termine è inammissibile e comporta la revoca del contributo.** La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

Alla domanda di liquidazione devono essere allegati:

copia documentazione comprovante la presenza del logo comunale o la menzione pubblica del concorso finanziario del Comune;

copia documentazione comprovante le entrate e le spese sostenute (fatture quietanzate o con bonifici di pagamento)

### **Rideterminazione del contributo**

Se all'atto della rendicontazione il soggetto beneficiario risulta non aver rispettato in tutto o in parte i criteri e parametri sulla cui base è stato attribuito il punteggio, il contributo è ridotto fino alla concorrenza del valore dei punteggi corrispondente ai criteri e parametri non rispettati, anche fino all'azzeramento.

Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato in diminuzione fino a concorrenza del disavanzo stesso.

### **Revoca del contributo**

Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procede alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Il contributo assegnato viene altresì revocato in caso di:

- a) perdita o mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) realizzazione della grande manifestazione antecedentemente o successivamente alle decorrenze o termini temporali stabiliti dal Regolamento;
- c) mancata realizzazione o manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito della grande manifestazione;
- d) mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo entro i termini di scadenza della rendicontazione;
- e) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione;
- f) presenza a consuntivo di pareggio o di avanzo, dedotto il contributo assegnato dal Comune;
- g) rideterminazione, in sede di rendicontazione del punteggio al di sotto della soglia minima di finanziabilità stabilita dalla Giunta comunale;
- h) **mancata evidenza nel materiale promozionale delle attività finanziarie del logo o della attestazione del concorso finanziario del Comune;**
- i) rinuncia formale da parte del beneficiario del contributo assegnato.

In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire l'anticipo liquidato

## **4. ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE**

### **Soggetti beneficiari**

Enti sportivi aventi tutti i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel Registro comunale delle associazioni previsto dall'art. 43 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione;
- b) avere la loro sede legale a Pergine Valsugana;
- c) essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) di cui al D.Lgs. n. 39/2021 e ss.mm. o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;
- d) svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Pergine Valsugana da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammessi a finanziamento gli Enti sportivi che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune, né domande presentate da singole sezioni di polisportive.

### **Termine perentorio per presentare la domanda di contributo**

Dalla data di pubblicazione annuale sul sito comunale dell'avviso di apertura dei termini e fino al 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende acquistare l'attrezzatura. La domanda presentata al di fuori di tale lasso temporale è inammissibile. La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

## **Oggetto della domanda di contributo**

Sono inammissibili a finanziamenti le domande:

- a) per acquisti effettuati nell'anno di presentazione della richiesta di finanziamento;
- b) per acquisti di attrezzatura della stessa tipologia per la quale il richiedente ha ottenuto il contributo nei due anni antecedenti la data di presentazione della richiesta di finanziamento;
- c) riportanti pareggio o avanzo di bilancio;

Sono inammissibili le spese sostenute per:

- a) l'imposta sul valore aggiunto (IVA), dichiarata detraibile dal richiedente;
- b) l'acquisto di attrezzature sportive individuali;
- c) l'acquisto di attrezzature non inventariabili o comunque di importo inferiore cadauna/set (es. coppia di reti, set bandierine calcio d'angolo etc.), ad Euro 100,00, iva esclusa, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
- d) l'acquisto di beni di consumo;
- e) l'acquisto di beni mobili registrati, destinati a servizio dell'attività sportiva (es pulmini);
- f) l'acquisto di abbigliamento sportivo e divise;
- g) l'acquisto di materiale promozionale dell'attività sportiva;
- h) il noleggio di attrezzatura sportiva.

Alla domanda devono essere allegati:

preventivo/i di spesa relativo/i all'attrezzatura che si intende acquistare  
accordo debitamente sottoscritto con altro/i Ente/i Sportivo/i - Istituto scolastico (solo in caso di assunzione dell'obbligo di condivisione delle attrezzature)

## **Criteri e parametri di valutazione delle domande**

La valutazione tiene conto dei seguenti criteri e parametri:

- a) attrezzature propriamente sportive, alle quali assegnare un contributo massimo del 70% della spesa ammissibile;
- b) attrezzature con finalità di manutenzione degli impianti sportivi, alle quali assegnare un contributo massimo del 50% della spesa ammissibile;
- c) attrezzatura accessoria a finalità sportive (es. attrezzatura informatica, gazebo), ai quali assegnare contributo massimo del 35% della spesa ammissibile.

Per le attrezzature collocate in impianti sportivi comunali o comunque di proprietà pubblica, il contributo è maggiorato del 10% a fronte dell'impegno formale a garantirne l'utilizzo gratuito anche da parte delle scuole cittadine e/o altre Associazioni sportive.

Le attrezzature, pena decadenza del contributo, devono essere acquistate nell'esercizio finanziario di assegnazione (ossia nell'anno in cui è adottata la determina di assegnazione dei contributi; pertanto le attrezzature non possono più essere acquistate da settembre a dicembre dell'anno di presentazione della domanda).

**L'Ente sportivo beneficiario del contributo è obbligato a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettua pubblico annuncio dell'acquisto delle attrezzature che le stesse sono state acquistate anche con il concorso finanziario del Comune.** Tale obbligo è da ritenersi assolto con la presenza del logo del Comune sul sito dell'Ente sportivo beneficiario del contributo; in mancanza del logo sul sito, va presentata in sede di domanda di liquidazione la documentazione comprovante la suddetta menzione (es. articoli di giornale, pagina facebook o di altro canale social dell'Ente sportivo)

## **Termine perentorio per presentare la domanda di liquidazione del contributo**

**La domanda di liquidazione del contributo va presentata entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario successivo a quello di assegnazione** (es domanda presentata

entro il 30 settembre 2024; provvedimento di assegnazione adottato nel 2025; domanda di liquidazione entro il 31 gennaio 2026). **La domanda presentata oltre tale termine è inammissibile e comporta la revoca del contributo.** La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

Alla domanda di liquidazione devono essere allegati:

copia documentazione comprovante la presenza del logo comunale o la menzione pubblica del concorso finanziario del Comune, qualora il logo comunale non sia presente sul sito dell'Ente sportivo;

copia documentazione comprovante le entrate e le spese sostenute (fatture quietanzate o con bonifici di pagamento; altri documenti fiscalmente validi già quietanzati).

### **Rideterminazione del contributo**

Qualora i giustificativi di spesa risultino inferiori alla spesa preventivata, il contributo è rideterminato calcolando la percentuale di finanziamento sulla spesa effettivamente sostenuta. Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato in diminuzione in proporzione alla riduzione del disavanzo stesso

### **Revoca del contributo**

Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procede alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Il contributo assegnato viene altresì revocato in caso di:

- a) perdita o mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) acquisto delle attrezzature antecedentemente o successivamente alle decorrenze o termini temporali stabiliti dal Regolamento;
- c) mancato acquisto, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'acquisto;
- d) mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo entro i termini di scadenza della rendicontazione;
- e) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione;
- f) presenza a consuntivo di pareggio o di avanzo, dedotto il contributo assegnato dal Comune;
- g) **mancata evidenza del logo o della attestazione del concorso finanziario del Comune;**
- h) rinuncia formale da parte del beneficiario del contributo assegnato.

## **5. REALIZZAZIONE, SISTEMAZIONE E MIGLIORAMENTO DI STRUTTURE E IMPIANTI SPORTIVI**

### **Soggetti beneficiari**

Enti sportivi aventi tutti i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nel Registro comunale delle associazioni previsto dall'art. 43 del Regolamento sugli Istituti di partecipazione;
- b) avere la loro sede legale a Pergine Valsugana;
- c) essere iscritti al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) di cui al D.Lgs. n. 39/2021 e ss.mm. o al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.;

d) svolgere attività sportiva continuativa sul territorio del Comune di Pergine Valsugana da almeno 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo.

Non sono ammessi a finanziamento gli Enti sportivi che all'atto della adozione del provvedimento di ammissione a contributo risultano a qualsiasi titolo in mora nei confronti del Comune, né domande presentate da singole sezioni di polisportive.

### **Termine perentorio per presentare la domanda di contributo**

Dalla data di pubblicazione annuale sul sito comunale dell'avviso di apertura dei termini e fino al 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui si intende realizzare l'intervento. La domanda presentata al di fuori di tale lasso temporale è inammissibile. La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

### **Oggetto della domanda di contributo**

Sono inammissibili a finanziamento le domande:

- a) aventi ad oggetto immobili ubicati al di fuori del territorio comunale;
- b) per interventi effettuati antecedentemente alla presentazione della richiesta di finanziamento;
- c) per interventi già oggetto di obblighi contrattuali relativi ad impianti sportivi dati in concessione o in uso al richiedente dal Comune di Pergine Valsugana;
- d) riportanti pareggio o avanzo di bilancio.

Sono ammesse solo le spese che risultano necessarie o giustificabili per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda, al netto di altri finanziamenti pubblici o privati, concessi o richiesti.

Concorre alla determinazione del costo globale dell'opera ammessa a contributo l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), solo se non detraibile o non rimborsabile al beneficiario del finanziamento

Alla domanda devono essere allegati:

a) relazione tecnica con piano finanziario e computo metrico, nonché la documentazione progettuale prevista dalla disciplina attuativa dell'art 33 della L.P. 4/2016 ss.mm. per la fase di concessione del contributo provinciale, redatte e firmate dal progettista incaricato; per gli interventi con spesa ammissibile inferiore al limite minimo fissato dalla citata disciplina attuativa provinciale, si richiede una relazione tecnica con piano finanziario e la documentazione progettuale e tecnica prevista dal Regolamento edilizio comunale, nonché il computo metrico o preventivi di spesa;

b) nel caso in cui l'intervento non sia realizzato su immobile di proprietà comunale:

- se nuova costruzione, documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile per un periodo di almeno nove anni, di data non anteriore ad un anno dalla presentazione della domanda;
- se miglioramento, ampliamento, completamento e ristrutturazione di impianti sportivi, documento comprovante la disponibilità del terreno o dell'immobile per un periodo di almeno nove anni, di data non anteriore a tre anni dalla presentazione della domanda;
- dichiarazione attestante il vincolo di destinazione ad uso sportivo quindicennale, rilasciato dal soggetto proprietario

### **Criteri e parametri di valutazione delle domande**

Per la valutazione della domanda il soggetto richiedente è tenuto a illustrare nel modulo e nella documentazione tecnica:

- le finalità ed obiettivi di interesse pubblico perseguiti;
- le modalità ed i tempi di realizzazione dell'intervento;

- le spese tecniche (progettazione, diagnosi energetiche, direzione lavori, sicurezza, contabilità, collaudo, eventuali compensi per consulenza/assistenza nelle fasi inerenti la procedura di affidamento dei lavori);
- i costi dell'opera;
- gli eventuali finanziamenti pubblici e/o privati richiesti, anche se non ancora assegnati o liquidati.

L'Ente sportivo beneficiario del contributo è obbligato a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettua pubblico annuncio dell'acquisto delle attrezzature che le stesse sono state acquistate anche con il concorso finanziario del Comune. Tale obbligo è da ritenersi assolto con la presenza della dicitura *“intervento finanziato con il contributo del Comune di Pergine Valsugana”* sul sito dell'Ente sportivo beneficiario del contributo; in mancanza della dicitura sul sito, va presentata in sede di domanda di liquidazione la documentazione comprovante la suddetta menzione (es. articoli di giornale, pagina face-book o di altro canale social dell'Ente sportivo; fotografia di cartello presso l'impianto riportante la dicitura del finanziamento).

L'ammontare del contributo finanziario comunale non può in ogni caso eccedere i seguenti limiti:

- il 90% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà comunale;
- il 40% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà comunale, assistiti già da altri finanziamenti pubblici o privati, concessi o richiesti;
- il 70% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà non comunale;
- il 30% della spesa ritenuta ammissibile con riferimento al costo complessivo dell'opera per interventi su immobili di proprietà non comunale, assistiti già da altri finanziamenti pubblici o privati, concessi o richiesti.

Per gli interventi su immobili di proprietà non comunale, il beneficiario del contributo è obbligato a consentire la fruibilità della struttura sportiva finanziata ad altri enti sportivi e/o al Comune secondo le modalità individuate da apposita convenzione da stipularsi all'atto dell'ammissione a finanziamento, per un periodo massimo di dieci anni.

Ad esecutività del provvedimento di assegnazione e per contributi superiori a 15.000,00 euro, può essere erogato un anticipo del contributo complessivo assegnato fino al 80%, su richiesta del beneficiario attestante l'inizio lavori e corredata dalla dichiarazione di conformità urbanistica o da valido titolo edilizio ed eventuali ulteriori autorizzazioni, nonché da fattura/e quietanzata/e di importo almeno pari all'anticipo richiesto

#### **Termine perentorio per presentare la domanda di liquidazione del contributo**

**La domanda di liquidazione del contributo va presentata entro tre mesi dalla conclusione dei lavori, o, ove previsto, dall'avvenuto collaudo.** La domanda presentata oltre tale termine è inammissibile e comporta la revoca del contributo. La domanda va presentata esclusivamente sulla modulistica predisposta dall'ufficio comunale.

Alla domanda di liquidazione devono essere allegati:

- a) certificato di regolare esecuzione a firma del direttore lavori
- b) certificato di collaudo
- c) certificati di conformità degli impianti
- d) copia delle fatture quietanzate certificanti le spese sostenute
- e) copia della documentazione comprovante gli eventuali finanziamenti pubblici e/o privati, anche se le domande sono ancora in attesa di risposta, o, nel caso di risposta

- positiva, non sono stati ancora materialmente erogati
- f) documentazione comprovante la menzione pubblica del sostegno finanziario del Comune, qualora non presente sul sito dell'Ente Sportivo.

### **Rideterminazione del contributo**

Qualora i giustificativi di spesa risultino inferiori alla spesa preventivata, il contributo è rideterminato calcolando la percentuale di finanziamento sulla spesa effettivamente sostenuta. Qualora il disavanzo, al netto del contributo comunale, risulti di entità inferiore all'importo indicato in sede di domanda, il finanziamento è rideterminato in diminuzione in proporzione alla riduzione del disavanzo stesso.

### **Revoca del contributo**

Qualora in sede di controllo non venga esibita la documentazione richiesta, ovvero emergano elementi che, se conosciuti, avrebbero comportato l'erogazione di un importo inferiore a quello concesso, si procede alla revoca totale o parziale del contributo, salve le ulteriori responsabilità di legge.

Il contributo assegnato viene altresì revocato in caso di:

- a) perdita o mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente Regolamento successivamente alla presentazione della domanda di contributo;
- b) esecuzione dell'intervento antecedentemente o successivamente alle decorrenze o termini temporali stabiliti dal Regolamento;
- c) mancato acquisto, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'intervento;
- d) mancata presentazione della domanda di liquidazione del contributo entro i termini di scadenza della rendicontazione;
- e) mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione;
- f) presenza a consuntivo di pareggio o di avanzo, dedotto il contributo assegnato dal Comune;
- g) **mancata evidenza della attestazione del concorso finanziario del Comune;**
- h) accertate diffidenze tra il progetto approvato in sede di valutazione urbanistica ed edilizia e quanto realizzato o impossibilità di dichiarare l'opera agibile o conforme alla normativa sugli impianti tecnologici;
- i) rinuncia formale da parte del beneficiario del contributo assegnato.

In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto a restituire l'anticipo liquidato



**LA DIRIGENTE**  
**- Liviana Torghele -**

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993.)